

Bari, 5 aprile 2011

Preg. mo Sig.
Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia
Dott.Geol. Alessandro Reina
Via Junipero Serra 19
70125 - BARI

Raccomandata a.r.
(anticipata via fax allo 080-5484042)

Oggetto: Obbligatorietà redazione relazione geologica per le nuove costruzioni di opere minori. Riscontro richiesta parere quesito del Dott. Geol. Dario Fischetto in data 8.2.2011.

Egregio Presidente,

riscontro, con la presente, la Sua richiesta di parere in ordine al quesito inoltrato alla e-mail istituzionale dell'Ordine dal dott. geol. Dario Fischetto in data 8.2.2011.

Con tale richiesta, l'iscritto ha posto il quesito relativo alla obbligatorietà o meno della redazione della relazione geologica nelle ipotesi di progetti di nuova costruzione di opere minori insistenti in zone caratterizzate da bassa sismicità (3 e 4).

Ciò sul presupposto secondo cui, almeno per quel che riferisce il dott. Fischetto, nella Provincia di Brindisi vi sarebbe una tendenza a considerare non necessaria la redazione della relazione geologica per le nuove costruzioni di opere minori quali a titolo esemplificativo quelle di "edicola funeraria".

In tal senso verrebbe quindi interpretata la deliberazione di G.R. n. 1309 del 03.06.2010, avente ad oggetto " *D.P.R. 06.06.2001 n. 380/01 e s.m. e i. – D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi*".

Il regime delle costruzioni in zone sismiche è disciplinato in primo luogo dall'art. 83 D.P.R. n. 380/01 (rubricato "Opere disciplinate e gradi di sismicità") in combinato disposto con gli artt. 93 e 94 dello stesso Testo Unico.

Il primo comma del citato art. 83 prevede che "Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata".

Tale disposizione ha indotto nel passato la giurisprudenza di legittimità ad escludere dall'ambito di applicabilità della normativa sismica le costruzioni per le quali fosse possibile riscontrare la sostanziale irrilevanza ai fini della sicurezza per la pubblica incolumità.

Con la citata deliberazione n. 1309 del 03.06.2010, la Regione Puglia ha individuato una casistica di cosiddette "opere minori", in relazione alle quali (così nel testo della delibera a pag. 18122) si afferma che "per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; tali opere non trovando una definita collocazione normativa necessitano di una opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinate dall'attuale normativa";

Riguardo a tale deliberazione, il dott. Fischetto ha segnalato che la stessa verrebbe interpretata, da taluni Enti e operatori del settore nella Provincia di Brindisi, nel senso della non necessarietà della redazione della relazione geologica per la costruzione *ex novo* di opere minori quali "edicola funeraria".

Tanto premesso, deve in via preliminare rilevarsi che il D.M. del 14.1.2008, recante approvazione della Normativa tecnica per le costruzioni (d'ora innanzi N.T.C.), ha sancito, tra l'altro, il principio generale dell'obbligatorietà della redazione della relazione geologica per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni, con la sola esclusione degli interventi riconducibili al punto 8.4.3., rubricato "Riparazione o intervento locale".

Più specificamente, al punto 6.1.2. si prevede che *"I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica"*; a sua volta, il successivo punto 6.2.1. dispone che i *"Metodi e risultati delle indagini"* concernenti la *"caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica"*.

In ogni caso, la stessa giurisprudenza ha osservato che le norme che precedono debbono a loro volta essere necessariamente integrate e coordinate con i più diffusi documenti tecnici, ivi compresi quelli di cui al Capitolo 12 delle stesse N.T.C. (Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, Norme UNI EN, norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI), oltre che, ovviamente, con la disciplina legislativa di settore.

In particolare, si è affermato che *"nel D.M. del 2008 (è) prevista (la) necessità di specifiche analisi ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto (punti 3.2.2 e 3.2.3.2), nonché, per la "caratterizzazione geotecnica ai fini sismici", il punto 7.11.2, predicante necessità di "un quadro geologico adeguatamente definito"; inoltre, "non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008 (né alcun illegittimo contrasto delle nuove con le vecchie NTC), in presenza di previsioni di carattere generale, contenute nel nuovo DM (vedi in particolare Cap. 6 e punto 7.11.2), sulla **necessità di acquisizione, per la***

progettazione (anche, evidentemente, in zona sismica), della relazione geologica. Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme superiori (tra cui ad esempio quelle di cui alla legge n. 74/64) postulanti specifici adempimenti relativi ad altre acquisizioni geologiche, che non siano espressamente escluse dalle NTC del 2008" (così TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 5231 del 25.5.2009).

Sulla scorta di quanto dedotto, sembra lecito ravvisare nel suesposto quadro normativo la sussistenza di un principio generale in virtù del quale la redazione della relazione geologica è obbligatoria per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni (con la sola ricordata eccezione degli interventi sub punto 8.4.3.).

Alle stesse conclusioni perviene peraltro anche la Regione Puglia, laddove afferma con la Delibera di G.R. n. 1309 del 06.06.2010 (v. allegato tecnico a pag. 18130) che: *"La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, è obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni; . Né prevede, tale principio generale, ulteriori deroghe rispetto a quella appena indicata, sicchè si ritiene di dover concludere nel senso dell'obbligatorietà della relazione geologica anche nei casi di opere minori, al contrario risultando irrilevante l'eventuale consistenza di opera minore, anche ai fini sismici, allorchè si tratti, come detto, di "nuova costruzione"*.

Per altro verso, in termini di correttezza e ricostruzione della *ratio legis*, non parrebbe logico che un principio generale quale quello rilevato debba soffrire una deroga proprio con riferimento ad opere , sia pur minori, realizzate in zone sismiche.

Per un applicazione puntuale dei principi sin qui esposti, ad esempio, si richiama la nota del Dirigente del Servizio Edilizia Sismica della Provincia B.A.T. del 07.02.2011, avente ad oggetto: *"Precisazioni in merito alla presentazione delle denunce di lavori per deposito sismico e per autorizzazione sismica"*, in cui si precisa, a conforto ulteriore di quanto sin qui esposto, che: *"a) la redazione della relazione geologica, geotecnica e sulla modellazione sismica sono obbligatorie in tutti i casi di nuove costruzioni; b) la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3. "Riparazione o intervento locale" delle NTC DM 14.01.2008; c) la redazione della relazione geotecnica non è obbligatoria per gli interventi di cui al punto b che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse e il terreno di sedime"*.

Atteso il tenore generale dei principi oggetto della ricognizione che precede, anche per quanto concerne i progetti di costruzioni in zone sismiche 3 e 4, per i quali vige il regime di cui all'art. 93 D.P.R. 380/01, non v'è motivo per discostarsi dalla regola della obbligatorietà della redazione della relazione geologica.

Sul punto, peraltro, si aggiunge che la circolare esplicativa adottata dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia (pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 15.07.2010) precisa al punto d) dell'Allegato 1, che tra i "Contenuti minimi dei progetti strutturali" (e quindi obbligatori) sono ricomprese le relazioni specialistiche da redigere, tra cui vi è *"la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica sul sito"*.

Tutto ciò premesso, può concludersi affermando che l'art. 83 D.P.R. 380/2001

MARCO LANCIERI
AVVOCATO

non può essere interpretato quale norma limitativa del principio generale riguardante l'obbligatoria redazione della relazione geologica. Pertanto, la riconducibilità delle opere cd. minori alla categoria delle costruzioni la cui sicurezza sia priva di rilevanza per la pubblica incolumità non esclude l'applicazione anche per le stesse delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008 sotto lo specifico profilo degli obblighi relativi alla redazione della relazione geologica.

Deve infine aggiungersi, sul punto convenendo con quanto osservato dal dott. geol. Fischetto, che l'eventuale interpretazione contraria rispetto a quella qui ritenuta corretta e rispettosa del quadro normativo di riferimento, si rivelerebbe con ogni evidenza lesiva degli interessi di categoria rappresentati da codesto Ordine professionale. Di qui, forse, la necessità di valutare l'opportunità di una comunicazione del Consiglio che divulghi e segnali la problematica in oggetto a tutti gli iscritti e agli operatori del settore nonché alle amministrazioni locali.

Confidando di aver risposto esaurientemente al quesito formulato e restando comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, porgo cordiali saluti.

avv. Marco Lancieri

Allegato: copia del quesito inoltrato all'e-mail istituzionale dell'Ordine dal dott. geol. Dario Fischetto in data 8.2.2011.